

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1

1.1 La società per azioni denominata **"SO.G.I.N. - Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A."** è regolata dal presente statuto.

Art.2

2.1 La Società ha sede legale in Roma.

2.2 Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie e rappresentanze, filiali e succursali.

Art. 3

La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETA'

Art. 4

4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio delle attività relative allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, allo smantellamento degli impianti di produzione del combustibile nucleare e degli impianti di ricerca del ciclo del combustibile nucleare, nonché delle attività relative alla chiusura del ciclo del combustibile e delle attività connesse e conseguenti.

La Società provvede alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, alla disattivazione degli impianti a fine vita, al mantenimento in sicurezza degli stessi, fino al rilascio del sito per altri usi, alla realizzazione ed all'esercizio del Parco Tecnologico e del Deposito nazionale, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, nonché a svolgere le attività connesse e conseguenti. La Società svolge la propria attività nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministero dello sviluppo economico.

La Società può inoltre operare sia in Italia che all'estero e svolgere qualsiasi altra attività connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di:

- a) recupero e valorizzazione dei siti e delle infrastrutture esistenti su parere conforme del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- b) adeguamento di sicurezza di centrali elettronucleari, degli impianti di produzione del combustibile nucleare e degli impianti di ricerca del ciclo del combustibile



nucleare.

4.2 Ai fini di una migliore valorizzazione e utilizzazione delle strutture e delle competenze sviluppate, la Società svolge, inoltre, attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in tutti i settori attinenti all'oggetto sociale, in particolare in campo energetico, nucleare e di protezione dell'ambiente, anche all'estero. Le attività di cui al presente punto sono svolte dalla Società, in regime di separazione contabile anche tramite la partecipazione ad associazioni temporanee di impresa.

4.3 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società:

- può costituire società, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese, sia italiane che straniere, che svolgano attività analoga, affine o connessa alla propria, od a quella dei soggetti partecipati, peraltro con il tassativo divieto di esercitare comunque tale attività di assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico;

- può compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili

in funzione strumentale o comunque connessa quali, a titolo esemplificativo: la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e quant'altro collegato all'oggetto sociale o che consenta una migliore Utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle partecipate.

TITOLO III CAPITALE-AZIONI

Art.5

Il capitale sociale è di Euro 15.100.000,00 (quindicimilionicentomila e zero centesimi) ed è suddiviso in n. 15.100.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 (uno e zero centesimi).

Art. 6

6.1 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto. Le azioni sono nominative.

6.2 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

Art. 7

Nel caso che, per qualsiasi causa, una azione appartenga a più persone, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un

rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

Art.8

L'Assemblea potrà deliberare aumenti di capitale, fissandone termini, condizioni e modalità. In sede di aumento di capitale sono

ammessi conferimenti di beni in natura e di crediti.



TITOLO IV
ASSEMBLEA

Art. 9

9.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.

9.2 L'Assemblea ordinaria, deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il termine per la convocazione dell'Assemblea è di 180 giorni.

9.3 L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso -contenente il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - comunicato agli azionisti con lettera raccomandata o telefax o posta elettronica, con prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 10

10.1 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui al successivo articolo 11.2;
- b) sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenienti possono affluire.

10.2 Nell'ipotesi di cui al comma precedente il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in detto luogo si intende tenuta l'assemblea. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e video collegati. Analoga facoltà è attribuita al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

10.3 È consentita l'espressione del voto per corrispondenza.

Art. 11

11.1 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire



all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta.

11.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti ed, in genere, il diritto di intervento e di voto, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 12

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente se nominato, oppure, in mancanza di entrambi, da altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione; in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

12.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea.

Art. 13

13.1 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera su tutti gli argomenti rientranti, per legge o per statuto, nella propria competenza.

13.2 All'assemblea ordinaria spetta altresì il compito di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe operative al Presidente, su specifiche materie delegabili ai sensi di legge.

13.3 Le deliberazioni, tanto per le Assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.

13.4 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

13.5 I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

13.6 I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da notaio.

TITOLO V CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14

14.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti.

14.2 La composizione del Consiglio d'Amministrazione deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

14.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del codice civile.



14.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile, garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

14.5 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati. In particolare, i Consiglieri di Amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,

b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico - scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,

c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico - finanziarie.

14.6 Gli Amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2 codice civile, attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori Consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate.

Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli in società per azioni.

14.7 Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio



decreto del 16 marzo 1942 n. 267;

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;


d) dall'art. 51, comma 3bis, del codice di procedura penale nonché dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro 15 giorni l'assemblea, al fine di deliberare in merito alla permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa. Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'art. 309 o all'art. 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.



Art. 15

15.1 Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'Assemblea di cui all'articolo 13, può attribuire deleghe gestionali al Presidente sulle materie indicate dall'Assemblea, determinandone in concreto il contenuto.

15.3 Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto al precedente comma, può inoltre delegare parte delle sue attribuzioni ad un solo componente che conseguentemente viene nominato Amministratore Delegato. Solo a tale componente, e al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe gestionali di cui al precedente comma, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389 III comma c.c.

15.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare il compimento di singoli atti anche ad altri membri del consiglio stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi, determinando le modalità di riferimento al Consiglio stesso.

15.5 Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire incarichi a dipendenti o a terzi per singoli atti o categorie di atti.

15.6 Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, può inoltre nominare un Vice presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o impedimento. Per la carica di Vice Presidente non può essere disposto alcun compenso aggiuntivo.

15.7 L'Amministratore Delegato e il Presidente curano che l'assetto organizzativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di norma ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate.

15.8 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche estraneo alla Società.

Art. 16

16.1 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice Presidente lo giudichino necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

16.2 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, la convocazione è fatta almeno ventiquattro ore prima della data della riunione. Il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.



16.3 Il Consiglio di Amministrazione deve essere altresì convocato, entro quindici giorni, quando ne è fatta richiesta scritta da almeno un consigliere per deliberare su uno specifico argomento da esso ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.

Art.17

17.1 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

Art.18

18.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

18.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

18.3 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, trasmettere, ricevere e visionare documenti; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve trovarsi anche il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 19

19.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

19.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Art. 20

20.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

20.2 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la competenza all'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie.

Art. 21

21.1 La remunerazione dei componenti di comitati con funzioni consultive o di proposta, ove sia necessaria la costituzione di detti comitati, può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di amministratore.

21.2 Il Responsabile della funzione di controllo interno



riferisce al Consiglio di Amministrazione ovvero ad apposito Comitato eventualmente costituito all'interno dello stesso.

Art.21 - bis

21.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (d.lgs.n. 58 del 1998 e successive modificazioni).

21.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.

21.3 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.

21.4 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa.

21.5 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

21.6 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.

21.7 Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

21.8 L'Amministratore Delegato e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui al punto 21.6, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e, ove previsto il bilancio consolidato,



dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento

Art. 22

22.1 La rappresentanza legale della società e la firma sociale, spettano al Presidente e all'Amministratore delegato e, in caso di assenza o impedimento del primo, al Vice Presidente se nominato. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

22.2 Nei casi di cui all'articolo 15 comma 5, la rappresentanza della Società nell'atto specifico è attribuita ai procuratori della Società.

22.3 I predetti rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Art. 23

23.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo spetta un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria, fermo quanto disposto al precedente art. 15.3.

Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

23.2 E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art. 24

Il Presidente:

- a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 22.1;
- b) presiede l'Assemblea ai sensi dell'art. 12.1;
- c) convoca, fissa l'ordine del giorno, presiede il Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 16 e 17.1 ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli amministratori e ai sindaci;
- d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 25

25.1 L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi tra i quali elegge il Presidente. L'Assemblea nomina altresì due sindaci supplenti. L'Assemblea determina il compenso del Collegio Sindacale.

25.2 La composizione del collegio sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso



del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.

25.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

25.4 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

25.5 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

25.6 I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

25.7 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

25.8 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

25.9 E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Collegio Sindacale.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art.26

26.1 La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito registro abilitata alla revisione legale dei conti delle società quotate in borsa.

26.2 L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico.

26.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.



L'incarico è rinnovabile.

TITOLO VII
BILANCI E UTILI

Art.27

27.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

27.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede, in conformità Alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale

Art. 28

28.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

TITOLO VIII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
DELLA SOCIETA'

Art. 29

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO IX
DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 30

Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Art. 31

31.1 Le disposizioni di cui agli art. 14.2, 14.4 e 25.2, finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, trovano applicazione con riferimento ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251.

31.2 Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

F.to - Marco Enrico Ricotti

F.to - Marco Papi - Notaio

Copia autentica scritta in *dieci* fogli *per balli*
in conformità dell'originale, firmato come per legge
sciata dal Dr. Marco PAPI, Notaio in Roma per *gli usi consueti della legge.*
Roma

29 DIC 2016

